

hai testimoni che all'uso appaiono come fiduciari
e riferite Giuseppa Baunccio e Carmela Torde, questa
autografa come sopra, con quest'atto e con
l'obbligo della garanzia di fatto e di diritto in
caso di evizione o di qualsiasi altra molestia, ven-
gono in alienano alla suddetta Carmela Sinica,
che in compra accetta, una casa terrana sotto
regole con alcova, composta di un solo vano, sita
nel comune di Tibera, via Mecello n. 22, confinan-
te con case di Marino Stanzeo e Antonia,
con case di Giuseppe Piazza e con case di Antoni-
no Troncate, catastrata sotto nome di Sinica
Rosaria di Stefano in Amari all'art. 335, col
imponibile di lire Dieci. Soggetta alla forma
feudale, che la compratrice si accolla e si
obliga pagare dal prossimo biennio; del
resto è franca di arretri di detto peso e franca
di qualsiasi altro peso, servitù ed ipoteca.
La presente compra unita e stata convenuta d'ac-
cordo per il prezzo di lire Centocinquanta, che la
munita Carmela Sinica sborsa in moneta
di corso legale nel Regno in presenza di me Notaro e
testimoni alle suddette Giuseppa Baunccio e
Carmela Torde, che dopo averle enumerate
e trovate fatte, le intesero con loro piena

soddisfazione, rilasciarono ampia e valida qui-
ranza.

In conseguenza di quanto sopra le compranti Giusep-
pa Baunccio e Carmela Torde trasferiscono da oggi
in poi e perpetuamente la proprietà, il mate-
riale possesso e godimento di detta casa terrana
all'altra comprante Carmela Sinica, di cui
sta a tutte le attinenze, dipendenze, ed accessori
equindi spogliandosi di ogni diritto, ragione di azio-
ne, che hanno e vantano sulla stessa casa, ne
vivestono e surrogano nella migliore e più va-
lida forma la compratrice Carmela Sinica, in
favore della quale hanno già eseguito la reale
tradizione come di legge.

Dichiarano infine le compranti Baunccio e
Torde che la predetta casa venne acquistata da loro
in potere di Rosaria Sinica in virtù d'atto
del ventitre Ottobre milleottocentotrentanove,
rogato da Notar Nicolò Bisogni di Tibera,
registrato il nove Novembre successivo all'art.
334 e propriamente cioè la Baunccio acquistò
l'usufrutto durante la di lei vita naturale e la
Torde la nuda proprietà della sopradescritta casa
e perciò sono interrenti oggi ambedue alla
munita della stessa.